

# SMONETIZZAZIONE, IL VALORE AL TEMPO LIBERO.

Caro collega,  
come sai, il rinnovo del CCNL del 23 giugno scorso ha reso strutturale l'istituto della cosiddetta **smonetizzazione** che prevede per ciascuna festività coincidente con la domenica il riconoscimento su base volontaria di **un giorno di permesso retribuito** in alternativa al trattamento economico di cui all'art. 37 del contratto collettivo medesimo. Tale possibilità è prevista, altresì, per le festività del Santo Patrono che cadano di domenica.

Pertanto, ogni anno potrai effettuare la richiesta di smonetizzazione relativamente alle giornate festive suindicate; per esempio, relativamente alle festività nazionali ti ricordiamo che per l'anno 2022 potrai scegliere di smonetizzare quelle del **1 maggio** e del **25 dicembre 2022**, cadenti di domenica.

Per fruire di tale istituto, dovrai accedere all'applicativo **Self Service Richieste Amministrative**, accessibile anche via web, che ti consentirà di indicare la/le festività per le quali vuoi optare per la smonetizzazione. Qualora tu non acceda al **Self Service Richieste Amministrative**, potrai comunque richiedere la smonetizzazione tramite il **modello cartaceo** allegato al presente Comunicato, disponibile anche sulla intranet aziendale, da consegnare alla tua Funzione di Gestione del Personale.

La richiesta di smonetizzazione dovrà essere presentata **entro la fine del mese** in cui ricade la festività coincidente con la domenica oggetto della smonetizzazione medesima, ad eccezione di quelle ricadenti nel mese di dicembre per le quali dovrai presentare la relativa istanza **entro il 30 novembre**.

Per il 2022, per esempio, potrai presentare la richiesta di smonetizzazione nel rispetto dei seguenti termini:

- per la festività del **1° maggio 2022**, entro il 30 maggio 2022;
- per la festività del **25 dicembre 2022**, entro il 30 novembre 2022.

Potrai presentare un'unica richiesta per più festività oppure più domande, una per ciascuna giornata smonetizzabile.

A fronte della tua istanza, per ciascuna festività smonetizzata ti verrà riconosciuto **un giorno di permesso retribuito** fruibile, esclusivamente a giornata intera, sin dal giorno successivo alla presentazione della relativa richiesta.

Ti ricordiamo altresì che, per il periodo di vigenza dell'attuale CCNL, per ogni festività smonetizzata ti verrà riconosciuto, in aggiunta, un permesso retribuito "**bonus**" **pari ad 1 ora**, fruibile anche in forma frazionata, nonché un'ulteriore ora aggiuntiva nel caso in cui la festività nazionale cadente di domenica coincida anche con il Santo Patrono.

Tutti i permessi retribuiti derivanti dalla smonetizzazione dovranno essere pianificati e goduti secondo le modalità in uso nella tua Funzione di appartenenza, in coerenza con le esigenze di servizio e organizzative aziendali.

## RisorseUmaneOrganizzazione

SmonetizzazioneFestività

**NoidiPoste**



Inoltre, i medesimi permessi retribuiti potranno essere fruiti anche prima della data della festività cui si riferisce la smonetizzazione, ma in ogni caso entro il termine inderogabile del **31 dicembre dell'anno in cui ricade la festività smonetizzata**.

I permessi giornalieri nonché i permessi orari aggiuntivi non sono monetizzabili; pertanto, ti ricordiamo che l'eventuale mancata fruizione degli stessi - integrale o parziale - entro la data del 31 dicembre dell'anno in cui ricade la festività smonetizzata (ad esempio, 31 dicembre 2022 per le festività del 1 maggio e del 25 dicembre 2022) non determinerà il riconoscimento di alcun trattamento economico sostitutivo.

Ti precisiamo, inoltre, che se fai parte del personale inserito in archi di turnazione che comprendano anche le domeniche potrai chiedere la smonetizzazione solo per le festività, cadenti di domenica, coincidenti con il tuo giorno di riposo settimanale.

Infine, ti ricordiamo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima delle festività coincidenti con la domenica, nei confronti del personale che abbia optato per la relativa smonetizzazione e abbia fruito dei relativi permessi retribuiti, si procederà alla corrispondente trattenuta economica dalle ultime competenze.

Analogamente, in tutti i casi in cui venga meno il diritto al trattamento economico di cui all'art. 37, comma V, del CCNL (a titolo esemplificativo, assenza dal servizio per motivi che non determinano il pagamento del 26esimo della retribuzione), si procederà all'eliminazione dei relativi permessi (giornalieri ed orari) e, laddove la fruizione degli stessi sia già avvenuta e non venga chiesto di fruire di differenti giustificativi di assenza retribuita, alla relativa trattenuta economica.

Le funzioni RUO competenti sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento necessario.

Roma, 14 aprile 2022

**RisorseUmaneOrganizzazione**

SmonetizzazioneFestività

**Noi di Poste**

